

Protocollo Legalità ed Appalti

Parma

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

**COMUNE DI PARMA, gli organismi partecipati appartenenti al Gruppo Comune di Parma firmatari, CGIL -
CAMERA DEL LAVORO DI PARMA, CISL
PARMA, UIL EMILIA ROMAGNA DI PARMA,**

IN MATERIA DI LEGALITÀ, APPALTI, CONCESSIONI E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Comune di Parma, gli organismi partecipati appartenenti al Gruppo Comune di Parma firmatari, la CGIL - Camera del Lavoro di Parma, la CISL di Parma e Piacenza e la UIL Emilia Romagna di Parma, (di seguito solo "le parti"), rappresentati pro tempore rispettivamente dal Sindaco Michele Guerra, da Paola Bergonzi, da Angela Calo e da Mariolina Tarasconi riuniti presso la Residenza Municipale.

Premesso che:

1. le parti riconoscono che si è in un contesto normativo ed economico completamente mutato, rispetto alla sottoscrizione del precedente protocollo d'intesa del 16 dicembre 2015 ("Protocollo d'intesa in materia di appalti, legalità e responsabilità sociale"), motivo per il quale intendono riprendere integralmente i contenuti della citata intesa, confermandoli ed aggiornandoli profondamente, anche alla luce delle recenti evidenze di una significativa infiltrazione del tessuto economico sociale da parte della criminalità organizzata ed al rischio che gli appalti pubblici e privati possano rappresentare un utile canale di penetrazione mafiosa e di incremento dei fenomeni corruttivi;
2. in questo senso, le parti ritengono fondamentale un reciproco confronto, costantemente teso a rendere virtuoso sul territorio il modello degli appalti, finalizzandolo anche alla qualificazione del lavoro attraverso la selezione accurata di criteri di scelta del contraente, talché si possa costantemente assicurare l'idoneità degli operatori economici, la previsione della clausola sociale, l'applicazione dei CCNL di settore, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed il contrasto al c.d. "lavoro povero";
3. le parti, ancora in premessa, intendono richiamare il contesto normativo vigente in materia di appalti pubblici, fra cui:
 - a) Legge Regione Emilia-Romagna n. 18 del 2016 "Testo Unico per la Promozione della Legalità";
 - b) Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 969 del 27 giugno 2016 — Linee Guida sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale";
 - c) il "Patto per il Lavoro e per il Clima" della Regione Emilia-Romagna;
 - d) il "Protocollo d'intesa" sottoscritto tra ANCI, UPI Emilia-Romagna e CGIL CISL e UIL Emilia-Romagna di Parma in materia di legalità, appalti e concessioni in data 21 gennaio 2021;
 - e) il "Protocollo d'intesa" tra Regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità e appalti sottoscritto in data 23 dicembre 2021, la Declaratoria allegata al Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di Legalità e Appalti sottoscritta il 6 dicembre 2022 e l'Addendum al Protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e CGIL – CISL – UIL ER in materia di legalità e appalti sottoscritto il 21 giugno 2024;
4. obiettivo del presente protocollo, alla luce delle modifiche legislative intervenute, è quello di

confermare i contenuti della citata intesa del 16 dicembre 2015, migliorandone le capacità di incidere sui fenomeni criminali e contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;

5. le parti ritengono prioritaria e responsabile la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, del lavoro e della legalità sottoscrivendo accordi che valorizzino la qualità tecnica e realizzativa delle opere e dei servizi, l'applicazione di norme di semplificazione che non riducano i controlli di legittimità e le tutele del lavoro e dei lavoratori, la scelta di operatori economici che possano realizzare opere, servizi e forniture secondo un criterio che privilegi la qualità, il rispetto dell'ambiente, il reinvestimento economico sul territorio, la valorizzazione del tessuto produttivo locale e la crescita socio-economica del territorio;
6. è comune interesse applicare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a garanzia della legalità, della tutela del tessuto economico e produttivo e di una maggior certezza dei tempi e dei costi nella realizzazione dell'opera pubblica e della sua qualità, dell'affidamento di servizi, lavori o forniture a vantaggio della Pubblica Amministrazione e, in termini generali, dell'intera collettività;
7. è comune interesse un minor ricorso al subappalto che impoverisce il lavoro e riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza, escludendo in via generale il ricorso al subappalto a cascata;
8. il "Patto per il Lavoro ed il Clima del 2020" e la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo unico per la promozione della Legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" hanno delineato un modello di sviluppo economico che le parti intendono confermare, innovare e rafforzare, poiché quel modello ha definito importanti strumenti di contrasto alle mafie, a partire dalla tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori;
9. è interesse dell'Amministrazione Comunale in qualità di stazione appaltante o ente concedente:
 - a) formulare il progetto di appalto in maniera che l'aggiudicatario, nel caso decida di subappaltare parte dei lavori o dei servizi, mantenga il dovere della vigilanza sul rispetto di ogni normativa e, in solido con il subappaltante, anche la responsabilità per ogni eventuale inadempienza, verso l'Amministrazione Comunale, verso i lavoratori o terzi interessati;
 - b) intervenire profondamente nel sistema degli appalti, anche per trasformarlo in occasione di sviluppo sociale ed economico del territorio, rendendosi disponibile a collaborare per l'attivazione di un "Progetto sperimentale di responsabilità sociale negli appalti", per monitorare l'applicazione della clausola sociale e l'applicazione e rispetto dei CCNL di riferimento sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma anche premiante delle seguenti caratteristiche: possesso del Rating di Legalità rilasciato dall'A.G.C.M., possesso di certificazione etica secondo le norme internazionali riconosciute; applicazione delle direttive di cui al D.lgs. 231/2001; quando agli appalti partecipano soggetti che non possono accedere al Rating di Legalità, inserire misure di compensazione tali che le imprese siano avvantaggiate se in possesso di requisiti che fanno riferimento ad elementi costitutivi del già menzionato rating;
 - c) prevedere, anche al fine di garantire che l'appalto divenga occasione di sviluppo sociale ed economico per il territorio e per la comunità, quote di significative premialità per la valorizzazione di elementi che indichino una sensibile riduzione dell'impatto sulla salute e

sull'ambiente, l'utilizzo di beni, prodotti o servizi (manodopera, logistica, materiali, professionalità, ecc.), valorizzando il tessuto produttivo territoriale;

- d) valorizzare, tra le offerte, quelle che indicano: la forte presenza di elementi di innovazione tecnologica, la valorizzazione di imprese emergenti locali, in special modo se impegnate nella innovazione tecnologica, il ridotto impatto ambientale e l'utilizzo di economie locali nei programmi di manutenzione programmata di un'opera o nella prestazione di un servizio, la verifica della sostenibilità ambientale e sociale del servizio o del bene, la previsione di inserimento ed accessibilità delle persone con difficoltà di inclusione e di quelle a c.d. "occupabilità complessa";
- e) in contrasto alla precarietà e al lavoro povero, privilegiare nelle modalità di assunzione, un'occupazione stabile, a difesa dei salari e a tutela della salute e sicurezza.

Nel precisare che le premesse sono parte integrante degli impegni che le parti assumono con il presente Protocollo, Comune di Parma, gli organismi partecipati appartenenti al Gruppo Comune di Parma firmatari, CGIL-Camera del Lavoro di Parma, CISL Parma, UIL Emilia Romagna di Parma, integrando il protocollo di intenti sottoscritto il 16 dicembre 2015, convengono quanto segue:

ART. 1

CONFRONTI PERIODICI E PREVENTIVI

(incontri sulla programmazione annuale in cui affrontare anche il tema delle corrette applicazioni contrattuali)

- L'Amministrazione Comunale si impegna a programmare e convocare un incontro annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio con le OO.SS., per illustrare la programmazione degli affidamenti pubblici (appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture) dell'Amministrazione stessa e degli organismi partecipati appartenenti al Gruppo Comune di Parma firmatari del presente protocollo. La programmazione annuale verrà in ogni caso inviata alle OO.SS. a seguito della sua approvazione definitiva e dei successivi aggiornamenti che potrebbero intervenire.
- L'Amministrazione Comunale inoltre si impegna a programmare incontri semestrali, per analizzare le eventuali criticità riscontrate dalle parti firmatarie del protocollo, in ordine ai contratti in corso e quelli già conclusi.
- L'Amministrazione Comunale si impegna, qualora le OO.SS. ne ravvedano la necessità, a convocare incontri sia preventivi alla pubblicazione della procedura di gara, nel rispetto del segreto istruttorio, sia incontri da fissarsi in corso di esecuzione del contratto stesso.

ART. 2

APPLICAZIONI CONTRATTUALI E SOSTEGNO AL SALARIO

(indicazioni generali sulle applicazioni contrattuali anche al fine di realizzare condizioni di miglior favore nei settori più soggetti a lavoro povero, verifica di equivalenza, non ribassabilità del costo del lavoro, trattamento economico e contrattazione, eventuali rivalutazioni ex art. 60 del Codice)

- L'Amministrazione Comunale indica negli atti di gara l'obbligo di applicazione ai lavoratori e alle lavoratrici che operano a qualsiasi titolo nelle attività oggetto dell'appalto/concessione (appaltatori, affidatari, subappaltatori, subaffidatari), del contratto collettivo nazionale e dei contratti integrativi

regionali o territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, e il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

- L'Amministrazione Comunale indica nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, il contratto collettivo che deve essere applicato al personale dipendente impiegato nel contratto. L'Amministrazione Comunale individua il CCNL applicabile dalla "Declaratoria allegata al Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di Legalità e Appalti" sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra Regione Emilia Romagna e CGIL CISL UIL ER e parte integrante del Protocollo, così come periodicamente aggiornata.
- Al fine di accrescere le competenze in materia di contrattazione collettiva, si conviene che si avvii un confronto tra le parti firmatarie del Protocollo, finalizzato a condividere le conoscenze e le competenze relative ai contenuti dei CCNL.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad applicare i CCNL edili sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (codici F012, F015 e F018), negli appalti riguardanti le attività riportate nell'allegato X al D.Lgs. 81/2008, specificando che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori. Si impegna inoltre a richiedere l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio di Parma, la fruizione degli enti bilaterali territoriali del settore relativamente alla formazione e sicurezza (Scuola Edile – CSE – CPT) e l'utilizzo della tessera di riconoscimento da queste rilasciata, previo accordo tra le parti sociali.
- Qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, del relativo allegato I.01 oltre che di eventuali provvedimenti emanati in materia, è obbligata a verificare che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
- I documenti di gara per servizi, lavori e forniture con posa evidenzieranno ai concorrenti di specificare, in sede di offerta, la componente di costo della manodopera e della sicurezza. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- Le parti ritengono che l'adequatezza del trattamento economico, nonché normativo, complessivo, da riconoscere ai lavoratori si realizzi attraverso la piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti integrativi territoriali in essere, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, così come previsto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
- L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere le risorse necessarie, relativamente ai singoli contratti, al fine di garantire la sostenibilità delle condizioni economiche contrattuali da applicare.
- Nell'individuazione degli indicatori da utilizzare per l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, così come previsto dall'art. 60 D.lgs. 36/2023 e dall'allegato II.2-bis,

L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nei documenti di gara l'indice ISTAT relativo alle rivalutazioni su retribuzione orarie, eventualmente anche in aggiunta ad altri indicatori.

- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali d'appalto e nei progetti di gara, l'obbligo in capo all'aggiudicatario di fornire semestralmente una dichiarazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni dovute ai propri lavoratori ed una dichiarazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni dovute dai propri subappaltatori ai loro dipendenti.

ART. 3

TUTELA OCCUPAZIONALE

(clausole sociali, piani di riassorbimento, altre buone pratiche di tutela)

- Ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei documenti di gara la clausola sociale per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto.
- Le parti confermano l'applicazione dei requisiti di partecipazione e meccanismi premiali nelle gare di appalto ai sensi degli articoli 57, 61, 102 e 108 e dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023.
- Essendo i costi della manodopera e della sicurezza indicati separatamente e chiaramente nei documenti di gara, qualora i costi di manodopera indicati nell'offerta siano inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, l'Amministrazione Comunale in sede di valutazione dell'offerta, richiede all'operatore economico di giustificare il minor costo della manodopera previsto nell'offerta, dovendo l'impresa dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023. L'Amministrazione Comunale dovrà verificare la più efficiente organizzazione dell'impresa verificando concretamente gli elementi di cui all'articolo 110 commi 3 e 5 del Dlgs. 36/2023. Qualora la verifica dia esito negativo l'offerta non potrà essere considerata ammissibile.
- L'Amministrazione Comunale nei bandi, negli avvisi e negli inviti richiederà agli operatori economici di assumere gli impegni di cui agli artt. 57 e 102 D.Lgs. 36/2023. A tal fine, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. L'Amministrazione Comunale verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 D.Lgs. 36/2023, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario. Qualora l'impresa affidataria non ottemperi all'impegno assunto e confermato contrattualmente, la stazione appaltante potrà avvalersi dei rimedi previsti dal contratto.
- L'Amministrazione Comunale, inoltre, si fa parte attiva nei cambi di gestione favorendo il dialogo tra l'aggiudicatario uscente, quello entrante e le OO.SS. coinvolte, secondo le modalità previste dai CCNL, convocandoli per quanto possibile, prima dell'avvio del servizio, al fine di garantire la piena applicazione della clausola sociale per la garanzia della stabilità occupazionale del personale. A tal fine, le parti firmatarie si impegnano ad approvare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, Linee Guida per i RUP, da utilizzarsi in caso di attivazione della clausola sociale di riassorbimento del personale. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad inserire le suddette Linee Guida nei capitolati speciali, rendendole quindi obbligatorie per tutti i partecipanti alle procedure. Si impegna infine a controllarne l'effettiva applicazione anche convocando le parti firmatarie del presente Protocollo.

- Le parti concordano che, qualora nell'ambito del cambio di gestione si configuri il trasferimento d'azienda (ad esempio, in conseguenza del passaggio all'impresa subentrante dell'organizzazione e dei mezzi utilizzati in esecuzione dell'appalto), deve essere data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 2112 Codice Civile e art. 47 l. 428/1990.

ART. 4

CONTRASTO AL RIBASSO

(criteri di aggiudicazione, subappalti, subappalto a cascata, avvalimento a cascata)

- L'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso di affidamenti di lavori al di sotto della soglia comunitaria, a valutare l'utilizzo delle procedure ordinarie di tipo aperto al fine di garantire la maggior partecipazione, fermo restando il rispetto del principio del risultato ex art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che impone ai RUP di valutare attentamente l'obiettivo da conseguire, in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.
- Fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e semplificazione delle procedure amministrative, l'Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, utilizzerà quale criterio selettivo per l'aggiudicazione dei contratti particolarmente complessi, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del minor prezzo, favorendo un'assegnazione dei punteggi che confermi la centralità della componente qualitativa sulla componente economica delle offerte, riservando all'offerta tecnica l'attribuzione del punteggio per una percentuale pari ad almeno il 70% del totale dell'offerta, salvo diversa percentuale da motivarsi adeguatamente ad onere del RUP. Per contratti particolarmente complessi si intendono quelli aventi a oggetto prestazioni caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche. Per i servizi cosiddetti *labour intensive*, così come definiti dal D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Comunale si orienterà nel predisporre bandi di gara nei quali il prezzo non superi il 10% sul punteggio complessivo disponibile laddove sia possibile (e comunque non oltre il 20%) e in cui la parte economica dei punteggi del bando sarà attribuita, sempre con riferimento agli appalti *labour intensive*, mediante formule che non diano un punteggio elevato a fronte di offerte con scarti tra i ribassi offerti poco rilevanti.
- Nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di lavori pubblici, potranno essere individuati tra i criteri di attribuzione di punteggio relativi alla qualità dell'offerta, oltre ai criteri premiali già menzionati nel Protocollo, i seguenti elementi:
 1. nei cantieri edili:
 - a) le modalità di organizzazione del cantiere, con particolare attenzione verso le eventuali turnazioni;
 - b) la composizione degli inquadramenti contrattuali delle squadre tipo;
 - c) la previsione di specifici accordi negoziali sulle modalità e sui tempi di realizzazione dei piani di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi d'opera, delle apparecchiature e degli strumenti a tutela della salute e sicurezza;
 - d) la previsione di convenzioni con il Comitato Tecnico Paritetico e/o l'AUSL Parma, relativamente alla gestione della sicurezza, in tutti i suoi aspetti: operativi, pratici e documentali;
 - e) le modalità di gestione della sicurezza e le migliorie progettuali e produttive che l'operatore economico si impegna a mettere in opera (ivi compreso il piano di formazione dei dipendenti e di quanto previsto nell'allegato IV al D.lgs. 81/2008 in particolare alla organizzazione degli spazi

di cantiere: dormitori, servizi igienici, spogliatoi, refettorio e/o mensa);

f) richiesta delle seguenti certificazioni utili a garantire ottimali condizioni di lavoro: UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e SA 8000 Certificazione etica.

- L'Amministrazione Comunale, in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non potrà attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei disciplinari e nelle lettere di invito il divieto di avvalimento a cascata per aumentare il controllo e diminuire il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro.
- L'Amministrazione Comunale si impegna a verificare nel contratto di subappalto l'effettiva applicazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/23 sulle applicazioni contrattuali. In particolare, si condivide che il RUP, per quanto compatibile prima di autorizzare il subappalto, verifichi il rispetto del riconoscimento pieno dei costi di manodopera e della sicurezza come definiti dall'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, della parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e in subappalto, della corretta applicazione dei medesimi CCNL anche nei confronti dei dipendenti in subappalto, della congruità della manodopera come prevista dal Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 143/2021.
- Le parti, riconoscendo che nel ricorso al subappalto possa aumentare il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro, auspicano un minor ricorso al subappalto, prevedendo capitolati che vietino l'utilizzo del subappalto a cascata per permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza. L'Amministrazione Comunale, in conformità con l'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, dà indicazione, in via generale, di escluderne l'utilizzo. Con particolare riferimento agli appalti di lavori e alle relative lavorazioni edili nei cantieri a partire dalle lavorazioni di cui all'Allegato X del Dlgs. 81/08 e sempre al fine di permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo la particolare criticità delle suddette lavorazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della legalità, l'Amministrazione Comunale si impegna, in conformità con l'articolo 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023, a generalizzare il divieto di subappalto a cascata, fatti salvi i casi particolarmente complessi come le operazioni di Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 174 e seguenti del D.Lgs. 36/2023. E' fatta salva la possibilità da parte delle OO.SS., qualora se ne ravveda la necessità, di richiedere un incontro sul tema del subappalto a cascata nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato.
- L'Amministrazione Comunale, sulla base delle motivazioni individuate dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, specificherà nei documenti di gara eventuali limiti specifici alle attività che l'aggiudicatario potrà conferire in subappalto. Saranno escluse dal subappalto le attività a più forte rischio di infiltrazione criminale di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, ad eccezione del caso in cui i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali delle procedure con lavorazioni conferenti, l'obbligo per l'impresa aggiudicataria e per i suoi subappaltatori di aderire all'iniziativa intrapresa della Regione Emilia-Romagna relativamente a "Piano Regionale della Prevenzione 2021 - 2025 - Piano mirato di Prevenzione in Edilizia (PP7 Prevenzione di cadute dall'alto nei lavori in quota con l'uso dei ponteggi metallici)" e s.m., finalizzata all'attuazione di buone pratiche

per la prevenzione del rischio di cadute dall'alto nei lavori in quota con l'uso dei ponteggi metallici.

- L'Amministrazione Comunale inoltre si impegna ad effettuare prima dell'avvio dei lavori, momenti di confronto tra il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e l'aggiudicatario dei lavori.
- L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a farsi parte attiva per la costituzione, durante il corso dei lavori, di tavoli tecnici periodici tra Amministrazione Comunale, aggiudicatario dei lavori e rappresentanti dell'AUSL, aventi ad oggetto l'effettiva sicurezza dei lavoratori sul singolo cantiere. L'Amministrazione Comunale inserirà nei capitolati speciali l'obbligo in capo all'aggiudicatario, di partecipare attivamente ai suddetti tavoli periodici.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali, per lavori superiori a 2 milioni di Euro, l'obbligo di applicazione della procedura "Cantiere Trasparente", gestita dalla Cassa Edile, prevista dal Contratto collettivo di lavoro edilizia industria, con la registrazione mediante tesserino elettronico o device degli orari di entrata/uscita di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opere.
- Le parti si riservano, in appalti di lavori di particolare interesse e rilevanza per la città, ove se ne ravveda l'opportunità, di stipulare specifici accordi.
- Le parti inoltre, al fine di sostenere le buone pratiche in termini di salute e sicurezza anche nei cantieri del settore privato, concordano di istituire un Tavolo, con le parti sindacali e datoriali, anche per il tramite degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria in materia edilizia, per addivenire alla stipula di un apposito Protocollo d'Intesa che contenga le forme di indirizzo e di sostegno al fine di esportare anche nei cantieri privati rilevanti, procedure finalizzate alla massimizzazione delle garanzie di sicurezza e tracciabilità nei luoghi di lavoro quali: le regolamentazioni sul subappalto, valutazioni sulle attività subappaltabili, l'applicazione dei CCNL dell'edilizia per tutte le lavorazioni all'allegato X del D.lgs. 81/2008, l'applicazione della clausola sociale, lo scorporo del valore del costo della manodopera e della sicurezza dall'importo assoggettato al ribasso, l'applicazione del cantiere trasparente, etc. Al fine di supportare tali azioni l'Amministrazione Comunale potrà implementare dei sistemi che permettano la condivisione con gli organismi di controllo con ruoli ispettivi in materia di sicurezza nei cantieri, fermo restando il rispetto dei disposti in materia di trattamento dati ed interoperabilità tra PA, meccanismi di scambio dati o consultazione della banca dati dei titoli edilizi, riportante anche i soggetti titolari di funzioni quali direttori lavori, imprese esecutrici ecc. già in uso presso l'Amministrazione.

ART. 5

REGOLARITÀ' E TRASPARENZA

(Durc di congruità, informative sull'utilizzo di altre tipologie contrattuali)

- Le Parti convengono sull'importanza della verifica di regolarità contributiva, soprattutto con riferimento al settore edile, in quanto è una condizione che sempre deve essere rispettata; allo stesso tempo dovrà essere sempre rispettato il giusto rapporto tra l'importo offerto e il numero di persone regolarmente assunte impegnate nelle relative lavorazioni. A tale fine, prima dell'aggiudicazione efficace, l'Amministrazione Comunale procederà sempre alla verifica della certificazione della regolarità contributiva (DURC) e successivamente, in fase di esecuzione e comunque, come già previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021, in occasione della liquidazione dell'ultimo Stato Avanzamento Lavori, l'Azienda appaltatrice dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva con l'Attestazione della Congruità dei lavori svolti. Nel caso le verifiche attuate segnalassero inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante attiverà la procedura di intervento sostitutivo previsto dall'art. 11,

comma 6, del D.Lgs. 36/2023. L'assenza di DURC di congruità regolare comporta la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante e, in caso di mancata regolarizzazione, l'applicazione delle misure previste dall'ordinamento a tutela della stazione appaltante, fino all'eventuale risoluzione contrattuale, nonché delle sanzioni, stabilite, a carico dell'operatore economico.

- L'Amministrazione Comunale si impegna, per gli appalti di servizi, a sperimentare, in alcuni contratti pilota, l'utilizzo del "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti" (MoCOA) per verificare la concretezza, l'effettività e il rispetto degli impegni assunti dall'operatore economico concorrente divenuto aggiudicatario, relativamente alla manodopera regolarmente denunciata, anche al fine di valutare la possibile estensione dell'impiego di questo strumento di verifica.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali delle clausole risolutive che dovranno essere obbligatoriamente inserite nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con tutte le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi. Tali clausole dovranno prevedere che per avviare la procedura di risoluzione del contratto è prevista tra l'altro l'attestazione del direttore dei lavori o del responsabile dell'esecuzione di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Secondo le clausole di cui sopra sarà considerato grave inadempimento l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi, il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, il non rispetto delle norme di cui agli articoli 41, comma 13, e 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il non rispetto delle norme di cui al DM 143/2021 in materia di congruità.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali una apposita clausola che obbliga l'aggiudicatario a consegnare ad ogni impresa subappaltatrice, prima della stipula del relativo contratto di subappalto, copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. Inoltre sarà previsto nei capitolati che, nel caso in cui l'aggiudicatario o eventuali subappalti, decidano di avvalersi di liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva), è fatto obbligo di comunicare l'elenco delle collaborazioni e delle lettere di incarico con cui vengono chiamati ad operare. Nel caso in cui l'aggiudicatario o eventuali subappalti, decidano di avvalersi di agenzie per il lavoro somministrato, nei capitolati sarà inserito l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale il nome per l'agenzia per il lavoro e del numero dei lavoratori interessati.
- L'Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire una presenza nei cantieri di personale addetto ai controlli, affiancando al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione anche un Direttore Operativo e/o un Ispettore di Cantiere, da valutarsi nel singolo caso, a seconda della dimensione e della complessità del cantiere;
- L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a meglio declinare quanto già contenuto nella documentazione contrattuale, relativamente agli obblighi in capo all'aggiudicatario in materia di tutela della manodopera e della sicurezza sul lavoro, inserendo una disciplina coerente con il "grave inadempimento" rappresentato da alcune fattispecie, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi,
 - il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
 - il mancato rispetto delle previsioni del D.Lgs. 36/2023 in ordine al costo del lavoro,

- il mancato rispetto della normativa in materia di congruità della manodopera.

ART. 6

PAGAMENTI E INADEMPIENZE

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi il TFR, i contributi previdenziali e assicurativi, la cassa edile e tutti gli enti bilaterali di derivazione contrattuale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il FSBA per quanto riguarda gli artigiani, EBM per le piccole e medie imprese, etc.) dovute ai dipendenti dell'aggiudicatario e dei subappaltatori, l'Amministrazione Comunale assicura la tempestiva applicazione dell'art. 119, comma 8, nonché dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto l'Amministrazione Comunale, tramite il RUP, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Nei casi previsti dalla normativa sopra citata, l'Amministrazione Comunale effettuerà i pagamenti anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali l'obbligo di comunicazione, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le lettere di incarico stipulate con i liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) al fine di verificare che prevedano un costo orario complessivo non inferiore ai costi previsti per un lavoratore di stessa qualifica in relazione ai CCNL di riferimento. L'Amministrazione Comunale inoltre, mediante apposita disposizione nel capitolato speciale, obbligherà l'aggiudicatario a prevedere forme di tutela volte a salvaguardare il pagamento delle fatture in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalle lettere di incarico dei liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) attivi nell'appalto.

ART. 7

LEGALITÀ'

- L'Amministrazione Comunale provvede all'acquisizione della documentazione antimafia del libro II del decreto legislativo 159/2011, prima che siano stipulati o autorizzati i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
- Inoltre, provvede a quanto stabilito nel D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 in caso di subappalto. Sono previste clausole risolutive del contratto anche nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto intervengano elementi interdittivi sulla documentazione antimafia.
- È necessario che si adotti una alta vigilanza intorno al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso segnalazioni da parte dell'appaltatore e subappaltatore rispetto a comportamenti anomali, ovviamente non sostitutivi della denuncia all'Autorità giudiziaria.
- L'Amministrazione Comunale dà atto della sua attività a favore della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione così come previsto dalla legge 190/2012, declinata nelle misure anticorruptive del Piano Integrato di Attività e Organizzazione da ultimo approvato. L'Amministrazione Comunale richiama inoltre le azioni intraprese mirate a prevenire e vigilare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente nonché attuando i Protocolli di intesa già approvati in materia di antiriciclaggio.

ART. 8

SICUREZZA SUL LAVORO E RUOLO RLS

- La diffusione della "Cultura della Sicurezza" è l'obiettivo condiviso tra le parti sottoscrittrici. Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi e quelli riferiti all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nei piani di sicurezza e coordinamento, nonché l'applicazione delle relative procedure di lavoro da parte di ogni appaltatore e subappaltatore, previste dal D.Lgs. 81/2008, si condivide la necessità di istituire un programma di informazione e formazione specialistica a favore dell'Amministrazione Comunale sulle tematiche correlate alla promozione della sicurezza nei cantieri e alla cultura della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale attività dovrà avvenire con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale del settore edile.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nel capitolato speciale l'obbligo per l'aggiudicatario e per tutte le imprese presenti in cantiere, di consultare l'RLS, RLST o RLSSP in merito alla sicurezza e alla formazione, documentando l'attività svolta in tal senso.
- Inoltre, se non già utilizzate, si attiveranno, in via sperimentale per i cantieri di importo almeno pari a 2 milioni di euro, procedure informatiche di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri e l'individuazione di altre azioni immediatamente operative, finalizzate alla trasparenza e legalità del settore edile, che consentiranno di potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché il contrasto del lavoro irregolare.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei capitolati speciali, l'obbligo per gli aggiudicatari di adottare la prassi della "Stop Work Authority" (SWA) e darne massima diffusione nell'ambito del cantiere, in un quadro di rafforzamento della cultura e dei comportamenti e nella direzione di rafforzare quanto già previsto all'art. 44 del d.lgs. 81/2008. Con la Stop Work Authority si formalizza l'autorità di ciascuna lavoratrice/lavoratore operante sui cantieri, indipendentemente dalla posizione, anzianità e ruolo, di interrompere il lavoro quando ritiene che questo non sia svolto in sicurezza perché potrebbe condurre, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali. Qualora ciò avvenisse, dovranno essere posti dalle aziende tutti gli interventi finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela per il lavoro e in ogni caso garantita la continuità di tutti i diritti contrattuali e di legge. A tal fine sarà elaborato un manifesto, affinché sia data massima diffusione a tale importante iniziativa e perché sia chiaro ed evidente che nessuna colpa, responsabilità e senza pregiudizio alcuno, potrà essere imputata alla/al lavoratrice/lavoratore che, in buona fede, segnali una situazione a rischio o che fermi le attività in applicazione della Stop Work Authority, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria. L'aggiudicatario dovrà inoltre impegnarsi a non penalizzare il dipendente che si sia astenuto nell'ambito dello "Stop Work Authority" (SWA).
- Restando salvi tutti gli obblighi di legge previsti per la salvaguardia della salute e igiene dei luoghi di lavoro e le relative procedure, si concorda che:
 - per gli appalti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro, l'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire l'obbligo nei capitolati speciali, in capo all'aggiudicatario, di istituire il Tavolo Permanente della Sicurezza, composto da tutti gli RLS aziendali, un RLST, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, gli RSPP aziendali, la Direzione Lavori. Il tavolo sarà convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di un componente e servirà ad analizzare l'organizzazione del lavoro attraverso la sua lettura in riferimento alla sicurezza e igiene nelle lavorazioni;
 - la direzione dei lavori sarà particolarmente attiva, presente e attenta alla corretta applicazione di quanto previsto nell'allegato IV al D. Lgs. 81/2008 e quindi in particolare alla organizzazione corretta degli spazi di cantiere (ad esempio, spogliatoi, mense, servizi igienici, dormitori), anche qualora prevedessero

dei servizi diversi da quelli edili.

- Tutti i lavoratori, impiegati a qualsiasi titolo nell'appalto, dovranno svolgere la formazione d'ingresso riguardante la sicurezza sul lavoro, in applicazione dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e di quanto previsto dai contratti collettivi. L'Amministrazione Comunale inserirà pertanto nei contratti di appalto clausole che impegnino le imprese appaltatrici a verificare il rispetto degli obblighi formativi sopra richiamati per tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'appalto e di quanto previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
- Fermo restando quanto previsto dai CCNL, e in coerenza a quanto condiviso dai firmatari del Patto per il lavoro e per il clima, la componente formativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà permettere ai lavoratori di agire, già in fase di primo inserimento nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro, avendo acquisito concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché conoscenza dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Pertanto, la formazione per la sicurezza dovrà essere erogata tempestivamente prima di cominciare l'attività lavorativa per garantire che i lavoratori possano iniziare a svolgere l'attività lavorativa in condizioni di sicurezza. È responsabilità dell'Amministrazione Comunale verificare il rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 9

CONCESSIONI

- Tutto quanto previsto nei precedenti articoli è da considerarsi esteso anche alle concessioni che saranno aggiudicate dall'Amministrazione Comunale e dagli organismi partecipati appartenenti al Gruppo Comune di Parma, firmatari del presente protocollo.

ART. 10

DURATA E VIGENZA

- Il protocollo ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione.
- Prima della scadenza del triennio le parti si impegnano ad incontri volti alla sottoscrizione di un nuovo protocollo, alla luce degli occorsi mutamenti normativi e giurisprudenziali.
- In ogni caso, in attesa della nuova sottoscrizione, il presente protocollo manterrà la sua validità dopo la sua scadenza.

Letto e sottoscritto in data 23 LUG. 2026

Mariolina Tarasconi
UIL

Paola Bergonzi
CGIL

Michela Guerra
Sindaco

Angela Calo
CISL

